

## Verbale di Accordo

Il giorno 26 ottobre 2018, in Milano

Tra

Creval S.p.A. Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;

e

le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali Aziendali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

### premesse che

- in data 08/02/2017 è stato sottoscritto tra l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'Accordo Nazionale sulle Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro (d'ora in avanti Accordo Nazionale), che qui s'intende integralmente richiamato, unitamente agli artt. 42 e 43 del vigente CCNL del 31/03/2015;
- in data 17/10/2017 è stato sottoscritto il Regolamento della Commissione Nazionale ex Accordo Nazionale del 08/02/2017 su Politiche commerciali e Organizzazione del lavoro;
- l'Accordo Nazionale del 08/02/2017 prevede l'avvio di una fase di confronto al fine di definire intese a livello aziendale o di gruppo, per quelle Imprese o Gruppi di Imprese presso cui non siano già stati definiti specifici accordi in materia;
- sia in sede nazionale sia attraverso il presente Accordo, si intende favorire l'applicazione dei principi del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16/06/2004 e dell'articolo 53 del C.C.N.L. del 31/03/2015;  
l'applicazione di tali principi avverrà attraverso l'individuazione di azioni e comportamenti atti a favorire lo sviluppo di politiche commerciali sostenibili, rispettose della professionalità, della dignità dei lavoratori e delle esigenze della clientela;
- il confronto tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali è volto a sostenere un clima positivo per favorire politiche commerciali orientate alla soddisfazione della clientela, alla realizzazione professionale dei dipendenti e alla tutela del benessere lavorativo;

### le Parti hanno convenuto quanto segue

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### DICHIARAZIONE DELLE PARTI

In conformità agli impegni declinati nell'Accordo Nazionale, le politiche commerciali del Gruppo bancario Credito Valtellinese debbono favorire rapporti con la clientela volti a creare relazioni durature, positive e costruttive, basate sulla fiducia e sulla capacità di rispondere alle esigenze della clientela con competenza, trasparenza ed efficienza, nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei valori etici condivisi.

#### Art. 2 – Commissione Paritetica di Gruppo ex Accordo Nazionale

Le Parti intendono costituire un organo paritetico denominato "Commissione Paritetica di Gruppo ex Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro del 08/02/2017" (d'ora in avanti Commissione) che rappresenterà l'organismo deputato a favorire:

- il confronto tra le parti in merito alle tematiche trattate sia nell'Accordo del 8/02/2017 sia nel presente Accordo;

- l'attuazione coerente di quanto previsto sia nell'accordo del 8/02/2017 sia nel presente Accordo;
- la verifica e il monitoraggio delle misure messe in atto per il rispetto del presente Accordo, nonché degli eventuali interventi volti a migliorare il clima aziendale; l'Azienda informerà la Commissione degli interventi intrapresi con riferimento alle materie di propria competenza nel rispetto del presente Accordo e di quello Nazionale del 8/02/2017;
- l'interlocuzione con la Commissione Nazionale, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo Nazionale del 08/02/2017;
- l'esame delle segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti non coerenti con i principi contenuti nell'Accordo Nazionale, provenienti dai Dipendenti (ai quali verrà garantito l'anonimato), anche tramite gli organismi sindacali, anche in relazione ai contenuti del successivo Art. 6.

La Commissione sarà costituita da due componenti permanenti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo. Per parte aziendale, i componenti saranno indicati in numero pari rispetto al numero complessivo dei membri di parte sindacale.

Per la regolarità della riunione è indispensabile la presenza di almeno un componente permanente per ciascuna Organizzazione Sindacale, nonché, lato Azienda, la presenza del Referente Aziendale o di un suo sostituto nominato dalla Capogruppo.

In caso di impedimento di un componente permanente la commissione, quest'ultimo potrà essere sostituito da un supplente.

I nominativi dei componenti permanenti della Commissione dovranno essere comunicati dalle Parti entro i 10 giorni antecedenti alla prima riunione della Commissione la quale sarà convocata entro e non oltre il 30/11/2018 ed il cui ordine del giorno è allegato al presente Accordo.

La Commissione si riunirà di norma con cadenza trimestrale, salvo richieste di parte motivate da ragioni di particolare rilevanza.

La Commissione, per l'espletamento della propria attività, potrà ricorrere al supporto delle funzioni aziendali competenti nelle materie di volta in volta affrontate.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento Nazionale del 17/10/2017, in caso di questioni che non abbiano trovato composizione nelle sedi Aziendali o di Gruppo.

### Art. 3 – Referente Aziendale

In conformità al disposto dell'Art. 9 dell'Accordo Nazionale, le funzioni di referente in materia di Politiche Commerciali di cui al presente Accordo, fino a revoca, saranno svolte dal Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro, Remunerazione e Welfare del Creval S.p.A.

Il Referente Aziendale sarà un componente permanente nell'ambito della Commissione di cui al precedente Articolo. Eventuali modifiche nella designazione del Referente saranno oggetto di una comunicazione preventiva agli organi di Coordinamento delle OO.SS..

### Art. 4 – Informazione e comunicazione

Il Gruppo Credito Valtellinese si impegna a diffondere e promuovere la cultura legata al tema delle politiche commerciali sostenibili tramite una corretta informazione del personale.

L'*intranet* aziendale sarà il principale strumento su cui saranno riportate:

- le comunicazioni aziendali dedicate al personale, volte a informare e aggiornare i lavoratori riguardo alla materia delle politiche commerciali sostenibili;
- la normativa di riferimento del presente accordo;
- le informazioni sui contenuti dei Codici Etici in vigore nel Gruppo Credito Valtellinese, per quanto attiene la divulgazione dei principi di responsabilità sociale e di sostenibilità;
- i verbali delle riunioni della Commissione.

### Art. 5 – Formazione

Anche in relazione ai principi e valori della presente intesa, le parti considerano centrale il ruolo della formazione, pertanto il Creval S.p.A. provvederà all'inserimento nei piani formativi di

specifici corsi di formazione (da finanziare, ove possibile, attraverso i Fondi Interprofessionali), dedicati al potenziamento delle professionalità e competenze sia tecniche sia relazionali, volti a:

- sviluppare e condividere una cultura sul tema delle politiche commerciali la cui sostenibilità e correttezza sia assunta da tutti quale fattore positivo di crescita dell'azienda;
- sviluppare le necessarie competenze di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridiche volte a favorire l'adozione di comportamenti professionali conformi alle norme in materia;
- rendere edotto il personale impegnato nelle attività di vendita e di coordinamento commerciale a considerare con specifica attenzione la "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche dei prodotti proposti;
- diffondere tra i lavoratori una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell'azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo e la reciproca conoscenza tra le diverse professionalità ed esperienze;
- favorire l'adozione di comportamenti positivi attraverso l'analisi di "buone pratiche" coerenti con il presente Accordo;
- fornire ulteriori elementi utili al raggiungimento delle finalità del presente Accordo.

La formazione sopra descritta sarà prevista continua, specifica e specialistica nell'ambito della dotazione annuale prevista dal C.C.N.L., inoltre non sarà prioritariamente indirizzata alle tecniche di vendita, ma perseguirà una qualificata crescita professionale. In tale contesto, si favorirà, laddove possibile e anche mediante "autocandidature", lo sviluppo delle competenze del Dipendente, con particolare attenzione alla formazione finalizzata all'acquisizione e al mantenimento delle abilitazioni ESMA e IVASS, coerentemente con i ruoli e le politiche gestionali previsti.

#### Art. 6 – Segnalazioni

Viene istituita, a cura della Banca, un'apposita casella di posta elettronica della Commissione (indirizzo [commissionepolcom@creval.it](mailto:commissionepolcom@creval.it)). Le modalità di funzionamento e di accesso a detta casella verranno stabilite dalle parti nell'ambito della prima riunione della Commissione.

Per le finalità che le sono proprie di cui all'Accordo Nazionale del 08/02/2017, la Commissione, in particolare, esaminerà le segnalazioni dei Dipendenti pervenute tramite gli organismi sindacali, relative a comportamenti ritenuti non conformi ai principi e ai valori del presente Accordo.

I singoli membri della Commissione sono tenuti a garantire la massima riservatezza delle informazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 7 – Obiettivi Commerciali

Le Parti, nel richiamare nella sua interezza l'Articolo 3 dell'Accordo Nazionale del 08/02/2017, condividono che la reputazione e la fiducia sono valori cui ispirarsi per riaffermare la centralità del settore bancario.

Gli obiettivi commerciali saranno definiti secondo criteri di misurabilità, sostenibilità, trasparenza e oggettività, tenendo conto delle peculiarità dei mercati, delle aree di business, delle specificità territoriali, degli organici delle singole unità operative, nonché di eventuali riorganizzazioni della rete commerciale.

Gli obiettivi saranno quindi attribuiti per Filiale e unità produttive e comunicati in maniera chiara e tempestiva, attraverso specifici momenti di informazione.

Gli obiettivi, inoltre, non verranno modificati, salvo casi straordinari di cui la rete sarà tempestivamente informata.

Il perseguimento degli obiettivi commerciali è orientato ad un approccio collettivo che valorizzi lo spirito di collaborazione, il contributo di ogni collega e la logica di squadra.

Le Parti sottolineano anche l'importanza di svolgere un'opera di sensibilizzazione da parte delle Strutture Centrali verso tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità organizzativa in rete, in merito alle modalità, nel rispetto dell'accordo nazionale con cui devono essere svolte le azioni di indirizzo commerciale.



L'Azienda si impegna, inoltre, a rendere alle OO.SS. aziendali un'informativa semestrale di sintesi (e/o comunque in linea con l'assegnazione degli obiettivi) sull'attività commerciale effettuata nel periodo.

Le Parti, infine, si danno atto che l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali non determina, di per sé, una valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva e intensa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 75 e 38, comma 2, del CCNL 31 marzo 2015.

Le riunioni di coordinamento commerciale devono essere effettuate nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, favorendo il coinvolgimento del personale part time, con modalità coerenti ai principi, valori e obiettivi dell'Accordo.

### **Art 8 – Monitoraggio e rilevazione dati commerciali**

Le Parti, nel richiamare nella sua interezza l'Art. 5 dell'Accordo Nazionale del 08/02/2017, condividono che il monitoraggio e la rilevazione – ai quali avrà accesso anche il personale direttamente interessato al fine di monitorare il proprio contributo rispetto agli obiettivi assegnati in forma collettiva - siano effettuati a livello di Filiale e unità produttive in maniera strutturata, mediante l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dall'Azienda (e resi noti alla Commissione), evitando abusi e indebite pressioni.

Tutte le comunicazioni aziendali inerenti l'assegnazione degli obiettivi commerciali e il relativo monitoraggio devono essere accessibili e fruibili da parte dei destinatari.

Dette comunicazioni dovranno essere comprensibili, senza contenuti fuorvianti o vessatori nei confronti dei lavoratori o lesivi della loro dignità e professionalità.

### **Art. 9 – Norme finali**

Resta ferma la disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di *whistleblowing*.

Il presente Accordo avrà validità sino al 31/12/2019 e si rinnoverà di anno in anno, fatta salva l'eventuale disdetta scritta di una delle Parti, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni.

Nel caso in cui dall'attività della Commissione emergesse l'esigenza di adeguamento del presente Accordo ovvero intervenissero ulteriori disposizioni a livello nazionale nelle materie disciplinate dal presente Accordo, le Parti s'incontreranno per valutare le eventuali modifiche/integrazioni.

### **DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.**

Con riferimento all'Art. 2, comma 6 e all'Art. 3 del presente verbale di Accordo, le OO.SS. esprimono l'auspicio e formulano la richiesta che lo svolgimento delle attività riconducibili alla funzione di Referente di cui all'Art. 9, comma 10, dell'Accordo del 8/02/2017 avvenga con il ricorrente coinvolgimento della funzione Compliance.

Le OO.SS. raccomandano inoltre che l'intera trattazione del monitoraggio e della rilevazione dei dati commerciali avvengano nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300.


**Creval S.p.A.**

**FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN UNITA' SINDACALE FALCRI  
SILCEA SINFUB**

## ALLEGATO – CONVOCAZIONE PRIMA RIUNIONE COMMISSIONE

Il giorno ..... nei locali dell'Istituto in Milano ..... alle ore..... è convocata la prima riunione della Commissione Paritetica di Gruppo ex Accordo Nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro del 08/02/2017" del Creval S.p.A. avente il seguente ordine del giorno:

- Modalità di funzionamento della Commissione e regolamentazione e accesso della casella di posta elettronica della Commissione (indirizzo *commissionepolcom@creval.it*);
- Analisi, verifica ed eventuale adeguamento dei metodi di monitoraggio e reportistica rispetto all'accordo sulle politiche commerciali Creval S.p.A. del 26/10/2018 e dell'Accordo nazionale del 08/02/2017.





**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA “COMMISSIONE PARITETICA DI GRUPPO EX ACCORDO NAZIONALE SULLE POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL 8/02/2017”**

Premesso che:

- in data 26 ottobre 2018 le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali Aziendali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB e Creval S.p.A. Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario hanno sottoscritto un accordo sulle politiche commerciali richiamando e recependo i contenuti dell'Accordo Nazionale sulle Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro sottoscritto tra l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria in data 8/02/2017 (di seguito “Accordo”);
- all'art. 2 del richiamato Accordo si istituiva la “Commissione paritetica di Gruppo ex Accordo Nazionale sulle Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro del 8/02/2017” (di seguito “Commissione”) stabilendone specificamente compiti e attività;

in relazione ai profili organizzativi e operativi inerenti l'attività della Commissione, la stessa prevede le seguenti modalità di funzionamento.

1. Fanno parte della Commissione paritetica due componenti permanenti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo sopra richiamato, ossia specificamente:

\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ (FABI)  
\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ (FIRST-CISL)  
\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ (FISAC-CGIL)  
\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ (UILCA)  
\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ (UNISIN)

Per parte aziendale, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo, i componenti saranno indicati in numero pari rispetto al numero complessivo dei membri di parte sindacale e indicati dall'Azienda in occasione della convocazione della riunione. Come previsto dall'art. 3 dell'Accordo, il “Referente Aziendale” ossia il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro, Remunerazione e Welfare del Creval S.p.A. (di seguito Referente) è un componente permanente della Commissione.

La convocazione della riunione della Commissione verrà effettuata entro il termine di ... giorni dalla data della riunione stessa che sarà di norma trimestrale, salvo richieste di parte motivate da ragioni di particolare rilevanza.

La Commissione, per l'espletamento della propria attività, potrà ricorrere al supporto delle funzioni aziendali competenti nelle materie di volta in volta affrontate e che saranno, anche queste, comunicate dall'Azienda in occasione della convocazione della riunione della Commissione.

In caso di impedimento di un componente permanente la commissione, quest'ultimo potrà essere sostituito da un supplente.

La modalità ordinaria di partecipazione alla riunione è la videoconferenza, salvo diversa modalità di partecipazione per la quale dovrà pervenire esplicita e congiunta richiesta in tal senso da parte delle Organizzazioni Sindacali e condivisione da parte dell'Azienda.



Per la regolarità della riunione è indispensabile la presenza di almeno un componente permanente per ciascuna Organizzazione Sindacale, nonché, lato Azienda, la presenza del Referente o di un suo sostituto nominato dalla Capogruppo.

2. La casella email alla quale dovranno essere indirizzate le singole segnalazioni di cui all'art. 6 dell'Accordo, anche per il tramite delle OO.SS., è la seguente: [commissionepolcom@creval.it](mailto:commissionepolcom@creval.it). Tali segnalazioni dovranno essere rese note a tutti i membri della Commissione di parte sindacale e al Referente, oltre che al Personale impiegato nel servizio Politiche del Lavoro, Remunerazione e Welfare di Creval S.p.A..

Tutti i soggetti abilitati alla lettura della casella di posta sopra richiamata sono tenuti a garantire la massima riservatezza delle informazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Al termine di ciascuna riunione, la Commissione procederà alla redazione di un verbale di rendicontazione dell'attività svolta dalla commissione stessa, da redigersi a cura di un Segretario di volta in volta nominato tra i presenti di parte aziendale.

4. Al fine di diffondere e promuovere la cultura legata al tema delle politiche commerciali sostenibili tramite una corretta informazione del personale, è creata una pagina denominata "informazione in tema di politiche commerciali", nella Intranet, alla sezione "Risorse Umane".

In tale area, verranno riportate:

- le comunicazioni aziendali dedicate al personale, volte a informare e aggiornare i lavoratori riguardo alla materia delle politiche commerciali sostenibili;
- la normativa di riferimento (compreso l'Accordo);
- le informazioni sui contenuti dei Codici Etici in vigore nel Gruppo Credito Valtellinese, con particolare attenzione alla divulgazione dei principi di responsabilità sociale e di sostenibilità;
- i verbali delle riunioni della Commissione di cui al punto 3, una volta validati dalla Commissione stessa;
- le modalità con cui presentare "autocandidature" per iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo delle competenze del Dipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo.

5. In applicazione delle previsioni dell'Accordo Nazionale del 8/02/2017, la Commissione interloquisce con la Commissione nazionale in caso di questioni che non abbiano trovato composizione nelle sedi Aziendali o di Gruppo.

Creval S.p.A.

FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN, UNITA' SINDACALE FALCRI, SILCEA SINFUB